

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO PER I DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE 1996

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI dei pericoli che comporta il trasporto in tutto il mondo via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose,

CONVINTI della necessità di garantire che un risarcimento adeguato, tempestivo ed efficace è a disposizione di persone che subiscono danni causati da incidenti in relazione al trasporto via mare di tali sostanze,

DESIDEROSE di adottare uniformi norme e procedure internazionali per le questioni relative alla responsabilità e il risarcimento di tale danno,

CONSIDERANDO che le conseguenze economiche dei danni causati dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive devono essere ripartite tra il settore marittimo e gli interessi di carico interessato,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1 "nave": qualsiasi imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi tipo.

2 "Persona" si intende qualsiasi persona fisica o società o qualsiasi ente pubblico o privato, sia aziendale o meno, compreso uno Stato o una delle sue suddivisioni costituenti.

3 "proprietario": la persona o le persone registrate come il proprietario della nave o, in mancanza di registrazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che in tale Stato sia registrata come gestore della nave, "proprietario" si intende detta società.

4 "ricevitore" si intende:

a) la persona che riceve fisicamente il carico soggetto a contributo, scaricato nei porti e terminali di uno Stato contraente, a condizione che, se al momento del ricevimento la persona che riceve fisicamente il carico agisce in qualità di mandatario di un'altra persona che è sottoposta alla giurisdizione di alcun Stato Parte, il mandante è da considerarsi il ricevitore, se il

mandatario rivela il mandante al Fondo SNPP, oppure

b) la persona nello Stato contraente, che in conformità del diritto nazionale di tale Stato contraente è considerata il ricevitore del carico soggetto a contributo scaricato nei porti e terminali di uno Stato contraente, a condizione che il carico totale contributo ricevuto in conformità a tale legislazione nazionale è sostanzialmente lo stesso di quello che sarebbe stato ottenuto in (a).

5 "Le sostanze pericolose e nocive" (HNS) significa:

a) tutti i materiali, le sostanze e gli oggetti trasportati a bordo di una nave da carico, di cui al punto (i) a (vii) di seguito:

i) idrocarburi trasportati alla rinfusa elencati nell'appendice I dell'allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal protocollo del 1978, e successive modificazioni;

ii) sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa di cui all'appendice II dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal protocollo del 1978, e successive modifiche, e sostanze e miscele provvisoriamente classificati come appartenenti alle categorie A inquinamento, B, C o D, conformemente alla regola 3 (4) di detto allegato II1;

iii) sostanze liquide pericolose trasportate alla rinfusa elencati nel capitolo 17 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, del 1983, e successive modifiche, ed i prodotti pericolosi per i quali le condizioni preliminari adeguate di trasporto, sono stati prescritto dalla Amministrazione e le amministrazioni portuali interessate conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice;

iv) pericolose, sostanze pericolose e nocive, materiali e gli oggetti in colli e disciplinati dal codice marittimo internazionale delle merci pericolose, come modificata;

v) i gas liquefatti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, del 1983, e successive modifiche, nonché i prodotti per i quali le condizioni preliminari adeguate di trasporto, sono stati prescritti dall'Amministrazione e amministrazioni portuali coinvolti ai sensi del paragrafo 1.1.6 del codice;

vi) sostanze liquide trasportate alla rinfusa aventi un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C (misurata con una prova in vaso chiuso);

vii) materiali solidi alla rinfusa che comportano rischi chimici di cui all'appendice B del codice di prassi sicure per carichi solidi alla rinfusa, e successive modifiche, nella misura in cui queste sostanze sono anche soggetti alle disposizioni del codice marittimo internazionale delle merci pericolose per il trasporto in confezionato forma;

e

b) i residui di un precedente trasporto alla rinfusa delle sostanze di cui in (a) (i) a (iii) e (v) a (vii).

6 "danni":

(a) perdita della vita o danni fisici a bordo o all'esterno della nave che trasporta le sostanze nocive e potenzialmente pericolose causate da tali sostanze;

(b) perdita o danneggiamento di beni all'esterno della nave che trasporta le sostanze nocive

e potenzialmente pericolose causate da tali sostanze;

(c) perdita o danno da inquinamento ambientale causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di profitto da tale degrado, è limitato ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da svolgere e

(d) i costi delle misure preventive e ulteriori perdite o danni causati da misure di prevenzione.

Qualora non sia ragionevolmente possibile distinguere i danni causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose dai danni causati da altri fattori, tutti i danni si considerano causati dalle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, tranne nel caso e nella misura in cui, il danno causato da altri fattori siano danni del tipo di cui all'articolo 4, comma 3. In questo paragrafo, per "causati da tali sostanze" s'intende causati dalla natura pericolosa o nociva delle sostanze.

7 "misure preventive": tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un incidente si è verificato per evitare o ridurre al minimo i danni.

8 "Incidente" indica qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che causa danno o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare danni.

9 "trasporto via mare" si intende il periodo compreso tra il momento in cui le sostanze pericolose e nocive entrano in qualsiasi parte dell'attrezzatura della nave, dal carico, al momento in cui cessano di essere presenti in una qualsiasi parte dell'attrezzatura della nave, sul scarico. Se l'apparecchiatura non a nave è utilizzata, il periodo inizia e termina rispettivamente quando le sostanze nocive e potenzialmente pericolose attraversano il parapetto della nave.

10 "carico soggetto a contributo": qualsiasi sostanza nociva e potenzialmente pericolosa che sono trasportati via mare da carico fino a un porto o terminale nel territorio di uno Stato contraente e scaricata in tale Stato. Carico in transito che viene trasferito direttamente, o attraverso un porto o terminale, da una nave all'altra, in tutto o in parte, nel corso del trasporto dal porto o terminale di carico iniziale al porto o terminale di destinazione finale è considerato come carico soggetto a contributo solo per la ricezione alla destinazione finale.

11 Il "Fondo SNPP": il Fondo internazionale per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose istituito ai sensi dell'articolo 13.

12 "unità di conto": il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale.

13 "Stato di immatricolazione della nave" significa, in relazione ad una nave registrata nello Stato di immatricolazione della nave, e in relazione a una nave non registrata Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.

14 "terminale": ogni sito per lo stoccaggio di sostanze pericolose e nocive ricevuti per via marittima, compresi gli impianti in mare aperto e collegato mediante condotte o in altro modo a tale sito.

15 "direttore", il direttore del Fondo SNPP.

16 "Organizzazione", l'Organizzazione marittima internazionale.

17 "Segretario generale", il Segretario generale dell'Organizzazione.

Articolo 2 Allegati

Gli allegati della presente convenzione costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3 Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

(a) per i danni causati nel territorio, ivi compreso il mare territoriale di uno Stato contraente;

(b) ai danni da inquinamento dell'ambiente causato in2 zona economica esclusiva di uno Stato contraente, istituita ai sensi del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una zona al di là e adiacente al territorio mare di tale Stato, determinata da tale Stato in conformità del diritto internazionale con un limite massimo di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale;

(c) ai danni, diversi dai danni da inquinamento ambientale, causati all'esterno del territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato, se tale danno è stato causato da una sostanza trasportata a bordo di una nave immatricolata in uno Stato o, nel caso di una nave non registrata, a bordo di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato contraente, e

(d) alle misure preventive

Articolo 4

1 La presente Convenzione si applica ai diritti, ad eccezione dei crediti derivanti dai contratti per il trasporto di merci e passeggeri, per i danni derivanti dal trasporto di sostanze pericolose e nocive.
2 La presente Convenzione non si applica nella misura in cui le sue disposizioni sono incompatibili con quelle della legge applicabile in materia di indennizzo dei lavoratori o regimi di sicurezza sociale.

3 La presente Convenzione non si applica:

(a) ai danni da inquinamento ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi, del 1969, e successive modifiche, con o senza la compensazione è dovuta per virtù di detta Convenzione;

(b) ai danni causati da materiale radioattivo di classe 7 di cui al codice marittimo internazionale delle merci pericolose, e successive modifiche, o all'appendice B del codice di prassi sicure per carichi solidi alla rinfusa, come modificata.

4 Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 5, le disposizioni della presente convenzione non si applica alle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

5 Uno Stato contraente può decidere di applicare la presente convenzione alle navi da guerra o altre navi di cui al paragrafo 4, nel qual caso esso notifica al segretario generale precisando le condizioni e le modalità di tale applicazione.

6 Per quanto riguarda le navi di proprietà di uno Stato contraente e usate per scopi commerciali, ogni Stato può essere oggetto di soddisfare nelle giurisdizioni di cui all'articolo 38 e deve rinunciare a tutte le eccezioni in base al suo status di Stato sovrano.

Articolo 5

1 Uno Stato può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente Convenzione non si applica alle navi:

- (a) che non supera il 200 tonnellate di stazza lorda, e
- (b) che trasportano sostanze nocive e potenzialmente pericolose solo in colli, e
- (c) mentre effettuano viaggi tra porti o impianti di tale Stato.

2 dove due Stati confinanti convengano che la presente convenzione non si applica alle navi che rientrano nel paragrafo 1 (a) e (b), mentre effettuano viaggi tra porti o impianti di tali Stati, gli Stati interessati possono dichiarare che l'esclusione dal applicazione della presente convenzione dichiarata a norma del paragrafo 1 comprende altresì le navi di cui al presente paragrafo.

3 Ogni Stato che ha fatto la dichiarazione a norma del paragrafo 1 o 2 può ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento.

4 Una dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 o 2, e il ritiro della dichiarazione ai sensi del paragrafo 3, sarà depositato presso il Segretario generale, che procede, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, lo comunica al direttore.

5 Quando uno Stato ha fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 1 o 2 e non l'ha ritirato, sostanze pericolose e nocive trasportate a bordo di navi di cui al suddetto paragrafo non sono considerate da carico soggetto a contributo ai fini della applicazione degli articoli 18, 20, articolo 21, comma 5 e l'articolo 43.

6 Il Fondo SNPP non è tenuto al risarcimento dei danni causati da sostanze trasportate da una nave a cui la Convenzione non si applica in virtù di una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 1 o 2, nella misura in cui:

(a) i danni di cui all'articolo 1, comma 6 (a), (b) o (c) è stato causato in:

(i) il territorio, ivi compreso il mare territoriale, dello Stato che ha fatto la dichiarazione, o, nel caso di Stati confinanti che hanno fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2, di una di esse, o

(ii) nella zona economica esclusiva, o nell'area di cui all'articolo 3 (b), dello Stato o degli Stati di cui al punto (i);

(b) il danno comprende le misure adottate per prevenire o ridurre al minimo tali danni.

Articolo 6 Compiti degli Stati contraenti

Ogni Stato Contraente provvede affinché tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione si compie e adotta le misure adeguate nel quadro della legge compresa l'imposizione di sanzioni, qualora lo ritenga necessario, al fine di un efficace svolgimento di tali obblighi.

Capitolo II

RESPONSABILITA '

Articolo 7 Responsabilità del proprietario

1 Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, il proprietario, al momento di un incidente è responsabile dei danni causati da sostanze pericolose e nocive in relazione al loro trasporto via mare a bordo della nave, a condizione che se un incidente è costituito da un serie di eventi che hanno la stessa origine la responsabilità allega al proprietario al momento del primo di tali eventi.

2 Nessuna responsabilità ricade al proprietario se il proprietario dimostra che:

(a) il danno è derivato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, a un'insurrezione o a un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile;

(b) il danno è stato interamente causato da un atto o un'omissione con l'intento di causare danni da parte di terzi, o

(c) il danno è stato interamente causato da negligenza, atto illecito di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione, oppure

(d) il fallimento del mittente o qualsiasi altra persona, di informazioni riguardanti la natura pericolosa e potenzialmente pericoloso delle sostanze caricate

(i) ha causato il danno, in tutto o in parte, o

(ii) ha impedito al proprietario di ottenere l'assicurazione in conformità dell'articolo 12;

a condizione che né il proprietario, né i suoi dipendenti o agenti sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura nocivo e potenzialmente pericoloso delle sostanze caricate.

3 Se il proprietario riesce a provare che i danni risultano in tutto o in parte, da un'azione o un'omissione con l'intenzione di provocare un danno da parte della persona che ha subito il danno o dalla negligenza di tale persona, il proprietario può essere esonerato totalmente o parzialmente dalla responsabilità per tale persona.

4 Le richieste di indennizzo per i danni possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione.

5 Fatto salvo il paragrafo 6, una richiesta di risarcimento del danno ai sensi della presente convenzione o di altro genere non può essere chiesto:

(a) i dipendenti o agenti del proprietario, ovvero i membri dell'equipaggio;

(b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave;

(c) a qualsiasi noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori a scafo

nudo), gestore o operatore della nave;

(d) a chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorità pubbliche competenti;

(e) qualsiasi persona che adotta misure preventive e

(f) i dipendenti o mandatari delle persone menzionate in (c), (d) ed (e);

a meno che il danno sia dovuto a loro atti o omissioni personali, commessi con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato.

6 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti di terzi, compresi, ma non limitatamente a, il mittente o il destinatario della sostanza che ha provocato il danno, o le persone di cui al paragrafo 5.

Articolo 8 **Eventi che coinvolgono due o più navi**

1 Ogni volta che danno è stato causato da un incidente che coinvolge due o più navi, ciascuna delle quali trasporta sostanze pericolose e nocive, ogni proprietario, salvo che siano esonerati ai sensi dell'articolo 7, è responsabile del danno. I proprietari sono congiuntamente e solidalmente responsabili per tutti i danni che non è ragionevolmente separabili.

2 Tuttavia, i proprietari hanno il diritto di limiti di responsabilità applicabili a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 9.

3 Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ricorso di un proprietario contro un altro proprietario.

Articolo 9 **Limitazione di responsabilità**

1 Il proprietario di una nave è autorizzato a limitare la sua responsabilità ai sensi della presente Convenzione in relazione a qualsiasi incidente per un importo aggregato calcolato come segue:

(a) 10 milioni di unità di conto per una nave non superiore a 2.000 unità di stazza, e

(b) per le navi di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello di cui alla (a):

per ogni unità di stazza compresa tra 2.001 e 50.000 unità di stazza, di 1.500 unità di conto

per ogni unità di stazza superiore a 50.000 unità di stazza, di 360 unità di conto

a condizione, tuttavia, che tale importo aggregato non potrà in alcun caso superare l'accredito di 100 milioni di unità.

2 Il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità ai sensi della presente convenzione se è provato che i danni risultano da un atto o da un'omissione personali del proprietario, commessi con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente un risultato.

3 Il proprietario deve, al fine di beneficiare della limitazione di cui al paragrafo 1, costituiscono un fondo per la somma totale che rappresenta il limite di responsabilità stabilito a norma del paragrafo 1 con il giudice o altra autorità competente di uno degli Stati parti in cui l'azione è promossa ai sensi dell'articolo 38 o, in mancanza di tale azione, con un giudice o altra autorità competente di uno degli Stati contraenti in cui l'azione può essere promossa in virtù dell'articolo 38. Il fondo può essere costituito depositando la somma o la presentazione di una garanzia bancaria o altra garanzia, accettabile ai sensi della legislazione dello Stato contraente in cui viene costituito il fondo, e considerata adeguata da parte del giudice o altra autorità competente.

4 Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, il fondo è ripartito tra i creditori in proporzione agli importi dei risarcimenti accertati.

5 Se, prima della distribuzione del fondo il proprietario o uno qualsiasi dei dipendenti o agenti del proprietario o la persona che gli fornisca l'assicurazione o altra garanzia finanziaria ha come conseguenza dell'incidente in questione, versato un indennizzo per danni, tale persona deve, fino a concorrenza dell'importo che la persona ha pagato, surrogato in tutti i diritti di cui il soggetto così risarcito avrebbe beneficiato ai sensi della presente Convenzione.

6 Il diritto di surrogazione di cui al comma 5 possono essere esercitati anche da una persona diversa da quelle ivi indicate in relazione a qualsiasi importo del risarcimento per i danni che tale persona può aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è consentito in base alla normativa diritto nazionale.

7 Dove proprietario o altra persona provi che potrebbe essere costretto a pagare in un secondo momento, in tutto o in parte un importo a titolo di indennizzo, in relazione al quale il diritto di surrogazione avrebbe goduto di cui ai paragrafi 5 o 6 se la compensazione stato pagato prima della distribuzione del fondo, il giudice o altra autorità competente dello Stato in cui il fondo è stato costituito può ordinare che una somma sufficiente provvisoriamente accantonata per permettere all'interessato di tale data successiva di applicare il credito nei confronti del fondo.

8 richieste di indennizzo per le spese sostenute ei sacrifici affrontati ragionevolmente fatte volontariamente dal proprietario per prevenire o limitare i danni sono equivalenti a quelli degli altri creditori sul fondo.

9

(a) Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di prelievo alla data di costituzione del fondo di cui al paragrafo 3. Il valore della moneta nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale in vigore alla data di in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore della moneta nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato.

(b) Tuttavia, uno Stato Parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 9 (a) può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9 (a), è pari a 15 franchi oro. Il franco oro di cui al presente paragrafo corrisponde a 65 milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi. La conversione del franco oro nella moneta nazionale è effettuata secondo

la legislazione dello Stato interessato.

(c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9 (a) e la conversione di cui al paragrafo 9 (b) devono essere effettuati in modo tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato Parte, per quanto possibile, il reale stesso valore per gli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime due frasi del paragrafo 9 (a). Gli Stati contraenti comunicano al Segretario generale il metodo di calcolo di cui al paragrafo 9 (a), o il risultato della conversione di cui al paragrafo 9 (b), a seconda dei casi, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogniqualvolta si proceda alla loro modifica.

10 Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all'allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969.

11 L'assicuratore o il prestatore della garanzia finanziaria può costituire un fondo a norma del presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti come se fosse costituito dal proprietario. Tale fondo può essere istituito anche se, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il proprietario non ha diritto alla limitazione della responsabilità, ma la sua costituzione non può in questo caso, non pregiudica i diritti dei querelanti nei confronti del proprietario.

Articolo 10

1 Quando il proprietario, dopo un incidente, ha costituito un fondo ai sensi dell'articolo 9 e ha il diritto di limitare la sua responsabilità:

(a) nessuna persona ad un indennizzo per danni causati dallo stesso evento avrà il diritto di esercitare alcun diritto contro qualsiasi altre attività del titolare in virtù di tale rivendicazione, e

(b) il giudice o altra autorità competente di qualsiasi Stato contraente ordinano il rilascio di una nave o di altro bene appartenente al proprietario che è stato sequestrato a seguito di una richiesta di danni causati dallo stesso evento, e agisce allo stesso qualsiasi cauzione o di altra garanzia fornita per evitare l'arresto del genere.

2 Restano, però si applica solo se il richiedente ha accesso al giudice che controlla il fondo e il fondo è effettivamente disponibile per il credito.

Articolo 11 Morte e lesioni

Richieste di indennizzo per morte o lesioni personali sono prioritarie rispetto alle altre richieste, salvo nella misura in cui l'importo complessivo di dette richieste superi due terzi del totale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 12

Assicurazione obbligatoria del proprietario

1 Il proprietario di una nave registrata in uno Stato contraente e che trasportano sostanze pericolose e nocive sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, come ad esempio la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario, per un importo fissato applicando i limiti di responsabilità di cui all'articolo 9, comma 1, in materia di responsabilità per danni ai sensi della presente Convenzione.

2 Un certificato di assicurazione obbligatoria attestante che un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria è in vigore in conformità con le disposizioni della presente Convenzione può essere rilasciato a ogni nave dopo che l'autorità competente di uno Stato contraente ha accertato che i requisiti di cui al paragrafo 1 sono state rispettate. Per quanto riguarda una nave registrata in un certificato di Stato di assicurazione detta Parte obbligatoria è rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave, nei confronti di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, può essere rilasciato o certificato dalla competente di qualsiasi Stato Parte. Il presente certificato di assicurazione obbligatoria deve essere nella forma del modello di cui all'allegato I e deve contenere le seguenti indicazioni:

(a) nome della nave, numero di identificazione o di lettere e porto di immatricolazione;

(b) nome e sede principale del proprietario;

(c) numero di identificazione IMO della nave;

(d) tipo e durata della garanzia;

(e) nome e luogo principale di attività dell'assicuratore o di altra persona che concede e, se del caso, sede presso la quale l'assicurazione o di garanzia è costituito e

(f) periodo di validità del certificato, che non deve essere superiore al periodo di validità dell'assicurazione o della garanzia.

3 Il certificato di assicurazione obbligatoria è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione. Se la lingua usata non è né inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo deve contenere una traduzione in una di queste lingue.

4 Il certificato di assicurazione obbligatoria deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l'autorità dello Stato di emissione o autenticato il certificato.

5 Un assicurazione o della garanzia finanziaria non sono conformi alle disposizioni del presente articolo se può cessare, per motivi diversi dalla scadenza del periodo di validità dell'assicurazione o della garanzia indicato nel certificato di cui al paragrafo 2, prima di tre mesi a decorrere dalla data in cui l'atto di scioglimento è data alle autorità di cui al paragrafo 4, a meno che il certificato di assicurazione obbligatoria è stato [restituito a detta autorità o di un nuovo certificato è stato] 4 emesso entro tale termine. Le disposizioni che precedono si applicano altresì ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria non soddisfa più le disposizioni del presente articolo.

6 Lo Stato di immatricolazione della nave, fatte salve le disposizioni del presente articolo, determinare le condizioni di rilascio e di validità del certificato di assicurazione obbligatoria.

7 certificati di assicurazione obbligatoria rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente a norma del paragrafo 2 sono accettati dagli altri Stati Parte, ai fini della presente convenzione, sono considerati da altri Stati parti ad avere la stessa forza di certificati di

assicurazione obbligatoria rilasciata o certificato da loro, anche se rilasciato o certificato per una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato di assicurazione obbligatoria non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla convenzione.

8 Qualsiasi richiesta di risarcimento del danno può essere proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità del proprietario per i danni. In tal caso il convenuto può, anche se il proprietario non ha diritto alla limitazione della responsabilità, beneficiare del limite di responsabilità di cui al paragrafo 1. Il convenuto può sollevare le eccezioni (diverse dal fallimento o la liquidazione del proprietario) che il proprietario avrebbe avuto diritto di invocare. Inoltre, il convenuto può eccepire che il danno è imputabile al comportamento doloso del proprietario, ma il convenuto non può avvalersi di alcun'altra eccezione che la convenuta avrebbe potuto invocare nel caso di un'azione da parte del proprietario nei confronti del convenuto. La convenuta, in ogni caso il diritto di richiedere al proprietario di intervenire nel procedimento.

9 Le somme previste a titolo di assicurazione o altra garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1 sono destinate esclusivamente per il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della presente Convenzione.

10 A Stato Parte contraente autorizza ad operare le navi battenti la propria bandiera ai quali si riferisce l'articolo al commercio a meno che un certificato è stato rilasciato a norma del paragrafo 2 o 12.

11 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuno Stato Parte provvede affinché, a norma della legislazione nazionale, un'assicurazione o altra garanzia delle somme di cui al paragrafo 1 è in vigore nei confronti di una nave, che entra o lascia un porto di suo territorio, o in arrivo o la partenza di un impianto off-shore nel suo mare territoriale.

12 Se l'assicurazione o altra garanzia finanziaria non viene mantenuto nei confronti di navi di proprietà di uno Stato contraente, le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a tale nave, ma la nave deve disporre di un certificato di assicurazione obbligatoria rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di immatricolazione della nave in cui si attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la responsabilità della nave è coperta nell'ambito dei limiti previsti ai sensi del paragrafo 1. Tale certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.

Capitolo III

INDENNIZZO DA PARTE DEL FONDO INTERNAZIONALE PER LE SOSTANZE NOCIVE E POTENZIALMENTE (HNS FONDO)

Articolo 13

Istituzione del Fondo SNPP

1 Il Fondo internazionale per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose (HNS Fondo) istituito con i seguenti obiettivi:

(a) assicurare il risarcimento dei danni in relazione al trasporto di sostanze nocive e potenzialmente pericolose via mare, nella misura in cui la protezione accordata dal capitolo II sia insufficiente o non disponibile, e

(b) dare esecuzione ai compiti connessi, di cui all'articolo 15.

2 Il Fondo è, in ogni Stato contraente essere riconosciuto come persona giuridica che può, in base alla legislazione di tale Stato di assumere diritti e obblighi e di stare in giudizio dinanzi ai giudici di tale Stato. Ogni Stato contraente riconosce il direttore come rappresentante legale del Fondo SNPP.

Articolo 14

Compensazione

1 Ai fini di assolvere la sua funzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 (a), il Fondo SNPP è tenuto a risarcire i danni persona che soffre se tale persona è stata in grado di ottenere un risarcimento completo e adeguato per i danni ai sensi del capitolo II :

(a) non prevede alcuna responsabilità per il danno subito, al capitolo II;

(b) perché il proprietario responsabile del danno ai sensi del capitolo II è finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi previsti dalla presente Convenzione per intero e di eventuali garanzie finanziarie che possono essere fornite al capitolo II non comprende o non è sufficiente a soddisfare la domanda di risarcimento dei danni il proprietario di un essere trattato come finanziariamente in grado di soddisfare tali obblighi e di una garanzia finanziaria in trattamento insufficiente se la persona che ha subito il danno è stato in grado di ottenere la piena soddisfazione del importo del risarcimento dovuto ai sensi del capitolo II, dopo aver preso tutte le misure ragionevoli per perseguire i mezzi di ricorso disponibili;

(c) i danni eccedono la responsabilità del proprietario ai sensi del capitolo II.

2 Le spese sostenute e i sacrifici affrontati ragionevolmente fatte volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre al minimo i danni sono considerati come danni ai sensi del presente articolo.

3 Il Fondo è soggetta ad alcun obbligo di cui ai commi precedenti, se:

(a) se prova che i danni risultano da un atto di guerra, ostilità, guerra civile o insurrezione o è stato causato da sostanze pericolose e nocive, che a fughe o scaricato da una nave da guerra o altra nave di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate, al momento dell'incidente, solo per servizi statali a fini non commerciali, o

(b) il richiedente non può provare che vi sia una ragionevole probabilità che il danno risulta da un evento che coinvolge una o più navi.

4 Se il Fondo SNPP prova che i danni risultano in tutto o in parte, da un'azione o un'omissione con

l'intenzione di provocare un danno da parte della persona che ha subito il danno o dalla negligenza di tale persona, il Fondo SNPP può essere esonerato totalmente o in parte dall'obbligo di risarcire tale persona. Il Fondo è, in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, non vi è alcun esonero del Fondo SNPP per quanto riguarda le misure di prevenzione.

5

(a) Salvo quanto diversamente previsto alla lettera (b), l'importo aggregato del risarcimento da parte del Fondo SNPP ai sensi del presente articolo è in relazione a qualsiasi incidente è limitata, in modo tale che la somma di tale importo e qualsiasi importo del risarcimento effettivamente pagato al capitolo II, per i danni nel campo di applicazione della presente convenzione di cui all'articolo 3 non può superare 250 milioni di unità di conto.

(b) L'importo complessivo del risarcimento pagabile dal Fondo SNPP ai sensi del presente articolo per i danni provocati da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile, non è superiore a 250 milioni di unità di conto.

(c) Gli interessi maturati su un fondo costituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, se del caso, non è presa in considerazione per il calcolo del risarcimento massimo a carico del Fondo SNPP ai sensi del presente articolo.

(d) Gli importi di cui al presente articolo sono convertiti in moneta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di prelievo alla data della decisione dell'Assemblea del Fondo SNPP per la prima data di pagamento di un indennizzo.

6 Qualora l'importo dei crediti nei confronti del fondo SNPP supera l'importo complessivo del risarcimento pagabile ai sensi del paragrafo 5, l'importo disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta e l'importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi questa convenzione è la stessa per tutti i ricorrenti. Richieste di indennizzo per morte o lesioni personali sono prioritarie rispetto alle altre richieste, tuttavia, salvo nella misura in cui l'importo complessivo di dette richieste superi due terzi del totale fissato in conformità del paragrafo 5.

7 L'Assemblea del Fondo SNPP può decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento ai sensi della presente Convenzione può essere corrisposto anche se il proprietario non ha costituito un fondo di cui al capitolo II. In tali casi paragrafo 5 (d) si applica di conseguenza.

Articolo 15

Compiti connessi del Fondo SNPP

Al fine di adempiere le funzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 (a), il Fondo SNPP i seguenti compiti:

(a) di prendere in considerazione le indicazioni fornite nei confronti del Fondo SNPP;

(b) per preparare un preventivo, sotto forma di un bilancio per ogni anno civile:

Spese:

(i) i costi e le spese di amministrazione del Fondo SNPP nel riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti, e

(ii) i pagamenti da effettuare da parte del Fondo SNPP nel corso dell'anno considerato;

Reddito:

(iii) fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi;

(iv) contributi iniziali da versare nel corso dell'anno;

(v) contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio, e

(vi) ogni altro provento;

(c) da utilizzare su richiesta di uno Stato contraente, i suoi buoni uffici, se necessario, per aiutare lo Stato a garantire il personale prontamente tali materiali e servizi necessari per consentire allo Stato di adottare misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da un incidente in per la quale il Fondo SNPP può essere chiamato a pagare un risarcimento ai sensi della presente convenzione;

(d) fornire, alle condizioni stabilite dal regolamento interno, linee di credito in vista l'adozione di misure di prevenzione contro i danni derivanti da un particolare evento per il quale il Fondo SNPP può essere chiamato a pagare un risarcimento ai sensi della presente convenzione .

Articolo 16 **Disposizioni generali in materia di contributi**

1 Il Fondo SNPP dispone di un conto generale, che è diviso in settori.

2 Il Fondo SNPP, fatto salvo l'articolo 19, commi 3 e 4, hanno anche una contabilità separata per quanto riguarda:

(a) idrocarburi, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 5 (a) (i) (conto idrocarburi);

(b) gas naturale liquefatto di idrocarburi leggeri, con il metano, come componente principale (GNL) (conto GPL), e

(c) gas di petrolio liquefatti di idrocarburi leggeri, propano e butano come costituenti principali (GPL) (conto GPL).

3 Ci sono contributi iniziali e, ove richiesti, contributi annuali al Fondo SNPP.

4 Contributi al Fondo SNPP sono versati sul conto generale ai sensi dell'articolo 18, sui conti separati ai sensi dell'articolo 19 e sul conto generale o sui conti separati ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 6, il conto generale deve essere disponibile a risarcire i danni causati da sostanze pericolose e nocive oggetto di tale conto, e un conto separato deve essere disponibile a risarcire i danni causati da una sostanza pericolosa e nociva coperti da tale account.

5 Ai fini di cui all'articolo 18, l'articolo 19, paragrafo 1 (a) (i), paragrafo 1 (a) (ii), e paragrafo 1 (c), l'articolo 20 e l'articolo 21, comma 5, in cui la quantità di un determinato tipo di carico soggetto a contributo percepito nel territorio di uno Stato Parte da una persona in un anno solare in cui aggregati con le quantità dello stesso tipo di merci ricevute nel partito stesso Stato in quell'anno da qualsiasi persona o le persone associate supera il limite di cui al comma rispettivi, tali persone sono versare contributi per il quantitativo effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il

fatto che tali quantitativi non ha superato il limite rispettivo.

6 "persona associata" si intende ogni filiale o entità comunemente controllata. La questione se una persona viene in questa definizione sono determinati dal diritto nazionale dello Stato interessato.

Articolo 17

Disposizioni generali in materia di contributi annuali

1 Contributi annuali sul conto generale e per ciascun conto separato è prelevata solo se necessario per effettuare pagamenti mediante l'account in questione.

2 contributi annuali da versare a norma degli articoli 18, 19 e l'articolo 21, comma 5 sono determinate dall'Assemblea e sono calcolati in conformità con tali articoli sulla base delle unità di carico soggetto a contributo ricevuto o, per quanto riguarda i carichi di cui al articolo 19, paragrafo 1 (b), scaricata nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno l'Assemblea può decidere.

3 L'assemblea decide l'importo totale dei contributi annuali da versare al conto generale e per ciascun conto separato. A seguito di tale decisione il direttore, per ciascuno Stato Parte, calcolare per ogni persona tenuta a versare contributi ai sensi dell'articolo 18, l'articolo 19, paragrafo 1 e dell'articolo 21, paragrafo 5, l'importo del contributo annuo di quella persona per ogni account , sulla base di un importo fisso per ogni unità di carico soggetto a contributo riportato nei confronti della persona che nel corso dell'anno civile precedente o di un altro anno l'Assemblea può decidere. Per la contabilità generale, il summenzionato importo fisso per unità di carico soggetto a contributo per ogni settore è calcolato ai sensi delle disposizioni che figurano nell'allegato II della presente convenzione. Per ciascun conto separato, l'importo fisso per unità di carico soggetto a contributo di cui sopra è calcolato dividendo il contributo annuale totale da versare a detto conto per il quantitativo totale di carico soggetto a contributo a tale account.

4 L'Assemblea può inoltre imporre contributi annuali per le spese amministrative e di decidere in merito alla ripartizione di detti costi fra i settori del conto generale e dei conti separati.

5 L'Assemblea decide altresì in merito alla ripartizione tra i pertinenti conti e settori degli importi pagati a titolo di risarcimento dei danni causati da due o più sostanze che rientrano in conti o settori diversi, sulla base di una stima della misura in cui ciascuno dei sostanze in questione ha contribuito al danno.

Articolo 18

Contributi annuali al conto generale

1 Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, i contributi annuali al conto generale è resa nei confronti di ogni Stato contraente da qualsiasi persona che era il ricevitore in tale Stato nel corso dell'anno civile precedente, o di un altro anno l'Assemblea può decidere, di quantitativi totali superiori 20.000 tonnellate di carico soggetto a contributo, diverso dalle sostanze di cui all'articolo 19, comma 1, che rientrano nei seguenti settori:

- (a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5 (a) (vii);
- (b) le sostanze di cui al paragrafo 2;
- (c) altre sostanze.

2 contributi annuali spetta anche al conto generale le persone che sarebbero state tenute a versare contributi a un conto separato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, se il funzionamento non è stato rinviato o sospeso ai sensi dell'articolo 19. Ciascun conto separato il cui funzionamento è stato rinviato o sospeso ai sensi dell'articolo 19 costituisce un settore separato all'interno del conto generale.

Articolo 19

I contributi annuali ai conti separati

1 Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, i contributi annuali ai conti separati sono effettuate nei confronti di ciascuno Stato contraente:

(a) nel caso del conto idrocarburi,

(i) da qualsiasi persona che ha ricevuto in tale Stato nel corso dell'anno civile precedente, o di un altro anno l'Assemblea può decidere, quantitativi totali superiori a 150.000 tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributo di cui all'articolo 1, comma 3, della Convenzione internazionale per la sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, del 1971, e successive modifiche, e che è, o potrebbe essere tenuto a pagare contributi al Fondo internazionale di risarcimento inquinamento da idrocarburi ai sensi dell'articolo 10 di tale convenzione;

(ii) da qualsiasi persona che era il ricevitore in tale Stato nel corso dell'anno civile precedente, o di un altro anno l'Assemblea può decidere, di quantitativi totali superiori a 20.000 tonnellate di altri idrocarburi trasportati alla rinfusa elencati nell'appendice I dell'allegato I della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal protocollo del 1978, e successive modifiche;

(b) nel caso del conto GNL, da persone che, nel corso dell'anno civile precedente, o di un altro anno l'Assemblea può decidere, immediatamente prima della sua dimissione, ha titolo per un carico di GNL scaricato in un porto o terminale di detto Stato;

(c) nel caso del conto GPL, dalle persone che, nel corso dell'anno civile precedente, o di un altro anno l'Assemblea può decidere, è il ricevitore in tale Stato, di quantitativi totali superiori a 20.000 tonnellate di GPL. 2 Fatto salvo il paragrafo 3, i conti separati di cui al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore contemporaneamente al conto generale.

3 La messa in funzione di un conto separato di cui all'articolo 16, paragrafo 2 è rinviata fino al momento in cui le quantità di carico soggetto a contributo in relazione a tale conto nel corso dell'anno civile precedente, o di un altro anno l'Assemblea può decidere, superare i seguenti livelli:

(a) 350 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo del conto idrocarburi;

(b) 20 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto GNL, e

(c) 15 milioni di tonnellate di carico soggetto a contributo, per il conto GPL.

4 L'Assemblea può sospendere il funzionamento di un conto separato se:

(a) i quantitativi di carico soggetto a contributo in relazione a tale considerazione nel corso dell'anno civile precedente sono inferiori al livello di cui al paragrafo 3;

(b) se, trascorsi sei mesi dalla data in cui i contributi dovevano essere versati, il totale dei contributi non versati su detto conto è superiore al dieci per cento dell'importo del contributo più recente su tale conto a norma del paragrafo 1.

5 L'Assemblea può ripristinare il funzionamento di un conto separato che è stata sospesa conformemente al paragrafo 4.

6 Ogni persona che sarebbe tenuto a versare contributi a un conto separato il cui funzionamento è stato differito ai sensi del paragrafo 3 o sospeso ai sensi del paragrafo 4, versa sul conto generale dei contributi dovuti da tale persona in relazione a tale conto separato. Ai fini del calcolo dei contributi futuri, il conto separato rinviato o sospeso costituisce un nuovo settore nel conto generale e sono soggetti al sistema HNS punti di cui all'allegato II.

Articolo 20

I contributi iniziali

1 Per ciascuno degli Stati contraenti, i contributi iniziali sono fatta di un importo che è per ogni persona tenuta a versare contributi ai sensi dell'articolo 16, comma 5, articoli 18, 19 e l'articolo 21, paragrafo 5, è calcolato sulla base di una somma fissa, uguale per il conto generale e ciascun conto separato, per ogni unità di carico soggetto a contributo ricevuto o, nel caso del GPL, scaricato in tale Stato, nel corso dell'anno civile che precede quello in cui la presente Convenzione entra in vigore per questo Stato .

2 La somma fissa e le unità per i diversi settori all'interno del conto generale e per ciascun conto separato di cui al paragrafo 1 è determinata dall'Assemblea.

3 contributi iniziali sono versati entro tre mesi dalla data in cui il Fondo SNPP invia fatture relative a ciascuno degli Stati contraenti, alle persone tenute a pagare i contributi ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 21

Rapporti

1 Ogni Stato Parte assicura che le persone tenute a pagare i contributi ai sensi degli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo figura in un elenco redatto e tenuto aggiornato dal direttore, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2 Ai fini di cui al paragrafo 1, ogni Stato Parte comunica al direttore, in un momento e nel modo di essere prescritto nel regolamento interno del Fondo SNPP, il nome e l'indirizzo di ogni persona che per quanto riguarda la Stato è tenuto a versare contributi ai sensi degli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo, nonché i dati sui quantitativi di carico soggetto a contributo per i quali tale persona è tenuto a contribuire per l'anno civile precedente.

3 Ai fini di accertare che sono, in ogni momento, i soggetti tenuti a pagare i contributi ai sensi degli articoli 18, 19 o al paragrafo 5 del presente articolo e di stabilire, se del caso, le quantità di merci da prendere in considerazione per ognuno di essi nel determinare l'importo del contributo, l'elenco deve essere prova contraria dei fatti ivi statuiti.

4 Quando uno Stato Parte non adempie i propri obblighi di comunicare al direttore le informazioni di cui al paragrafo 2, e questo si traduce in una perdita finanziaria per il Fondo SNPP, detto Stato

contraente è tenuto a risarcire il Fondo SNPP per la perdita. L'Assemblea, su raccomandazione del direttore, decide se tale risarcimento è dovuto da uno Stato Parte.

5 In materia di carico soggetto a contributo trasportato da un porto o terminale di uno Stato contraente ad un altro porto o terminale situato nello stesso Stato contraente e ivi scaricato, gli Stati parti hanno la possibilità di presentare al Fondo SNPP una relazione con un quantitativo annuo complessivo di ciascun account che copre tutte le ricevute di carico soggetto a contributo, compresi i quantitativi per i quali devono essere versati contributi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5. Lo Stato Parte, al momento della segnalazione, sia:

(a) notificare al Fondo SNPP che lo Stato pagherà l'importo complessivo per ogni conto per l'anno in questione in un'unica soluzione al Fondo SNPP, oppure

(b) incarica il Fondo SNPP di imputare l'importo complessivo per ogni conto da parte dei ricevitori individuali di fatturazione o, nel caso del GPL, dei titolari di scaricazione nell'ambito della giurisdizione di detto Stato, per l'importo dovuto da ciascuna di esse. Queste persone devono essere identificate in conformità del diritto nazionale dello Stato in questione.

Articolo 22 Mancato pagamento dei contributi

1 L'importo dei contributi dovuti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o dell'articolo 21, paragrafo 5 e che è in arretrato fruttano interessi ad un tasso che sarà determinato in base alle regole interne del Fondo SNPP, a condizione che i tassi di diverse può essere fissato per diverse circostanze.

2 Se una persona che è tenuta a versare contributi ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o l'articolo 21, comma 5 non rispetta gli obblighi in materia di tale contributo o parte di esso, ed è in ritardo, il direttore adotta tutte le misure appropriate, compresa l'azione penale, nei confronti dello stesso per conto del Fondo SNPP in vista del recupero della somma dovuta. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolubile o se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea può, su raccomandazione del direttore, decidere che non è dato seguito o contro il contribuente.

Articolo 23 Responsabilità facoltativa degli Stati contraenti per il pagamento dei contributi

1 Fatto salvo l'articolo 21, comma 5, uno Stato Parte può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che si assume la responsabilità per gli obblighi imposti dalla presente convenzione ad ogni persona tenuta a pagare i contributi ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o l'articolo 21, comma 5, per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose ha ricevuto o scaricato sul territorio di tale Stato. Tale dichiarazione deve essere fatta per iscritto e deve indicare gli obblighi che vengono assunti.

2 Quando è fatta una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 46, deve essere depositato presso il Segretario generale, che procede, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione comunica la dichiarazione al Direttore.

3 Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, che viene effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà depositato presso il direttore.

4 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo possono essere revocate dallo Stato competente dandone comunicazione per iscritto al Direttore. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento del direttore della stessa.

5 Ogni Stato che è vincolato da una dichiarazione rilasciata ai sensi del presente articolo si applicano, per le azioni nei suoi confronti dinanzi ad un giudice competente in materia di qualsiasi obbligo indicato nella dichiarazione, a rinunciare all'immunità che avrebbe altrimenti diritto di invocare.

Articolo 24 Organizzazione e amministrazione

Il Fondo SNPP è costituito da un'assemblea e di un segretariato diretto da un direttore.

Articolo 25 Montaggio

L'Assemblea è composta da tutti gli Stati parti alla presente Convenzione.

Articolo 26 Le funzioni dell'Assemblea sono:

(a) eleggere, ad ogni sessione ordinaria, un presidente e due vicepresidenti, che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;

(b) determinare le proprie norme di procedura, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione;

(c) sviluppare, applicare e controllare le normative interne e finanziarie relative alla finalità del Fondo SNPP come descritto all'articolo 13, paragrafo 1 (a), e i compiti connessi del Fondo SNPP di cui all'articolo 15;

(d) nominare il direttore, emanare le norme per la nomina di tale altro personale, per quanto necessario e determinare i termini e le condizioni di servizio del direttore e di altri membri del personale;

(e) adottare il bilancio annuale redatto in conformità con l'articolo 15 (b);

(f) esaminare e approvare, se necessario, le raccomandazioni del direttore in merito alla portata della definizione di carico soggetto a contributo;

(g) nominare un revisore e approvare i conti del Fondo SNPP;

(h) approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento al Fondo SNPP, a prendere decisioni per quanto riguarda la ripartizione tra i beneficiari della quantità disponibile di compensazione ai sensi dell'articolo 14 e per determinare i termini e le condizioni in base al quale i pagamenti provvisori relativi a sinistri è effettuato al fine di garantire che le vittime di danni sono compensati

nel più breve tempo possibile;

(i) l'istituzione di una commissione per le richieste di risarcimento con almeno 7 e non più di 15 membri e un ente sussidiario temporaneo o permanente eventualmente ritenuto necessario, per definire i termini di riferimento e di dare il potere necessario per eseguire le funzioni ad esso affidati, al momento della nomina dei membri di tale ente, l'assemblea cerca di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri e per garantire che gli Stati parti sono adeguatamente rappresentati, del regolamento interno dell'Assemblea può essere applicato, mutatis mutandis, , per il lavoro di tale ente sussidiario;

(j) per determinare quali Stati che non sono parti della convenzione, fra i membri associati dell'Organizzazione e che intergovernative e internazionali non governative possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e organi sussidiari;

(k) di dare istruzioni relative alla gestione del Fondo SNPP al direttore e gli organi ausiliari;

(l) vigilare sulla corretta esecuzione della presente convenzione e delle sue decisioni;

(m) esaminare ogni cinque anni l'attuazione della presente convenzione, con particolare riferimento al funzionamento del sistema per il calcolo dei contributi e al meccanismo di contribuzione relativo al commercio interno;

(n) di svolgere le altre funzioni sono assegnate ai sensi della presente convenzione o che sia necessaria per il corretto funzionamento del Fondo SNPP.

Articolo 27

1 sessioni ordinarie dell'Assemblea ha luogo una volta all'anno, su convocazione del Direttore.

2 sessioni straordinarie dell'assemblea è convocata dal direttore, su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea e può essere convocata su iniziativa del direttore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. L'amministratore informerà i membri del preavviso di almeno trenta giorni di queste sessioni.

Articolo 28

La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituisce il quorum per le sue riunioni.

Articolo 29

Segreteria

1 Il Segretariato comprende il direttore e il personale come l'amministrazione del Fondo SNPP.

2 Il direttore è il rappresentante legale del Fondo SNPP.

Articolo 30

1 Il direttore è il più alto funzionario del Fondo SNPP. Fatte salve le disposizioni impartite dall'Assemblea, il direttore svolge le funzioni che sono assegnate al Direttore della presente convenzione, il regolamento interno del Fondo SNPP e l'Assemblea.

2 Il direttore deve in particolare:

- (a) nominare il personale necessario per la gestione del Fondo SNPP;
- (b) adottare tutte le misure appropriate al fine di una corretta amministrazione del patrimonio del Fondo SNPP;
- (c) riscuotere i contributi dovuti ai sensi della presente convenzione, osservando in particolare le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- (d) nella misura necessaria per trattare i crediti nei confronti del Fondo SNPP e di svolgere le altre funzioni del Fondo SNPP, utilizzare i servizi di esperti legali, finanziari e di altro tipo;
- (e) adottare tutte le misure appropriate per il trattamento delle domande al Fondo SNPP, nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento interno del Fondo SNPP, tra cui il regolamento definitivo dei sinistri senza la previa approvazione dell'Assemblea in cui questi regolamento interno lo preveda;
- (f) preparare e presentare all'Assemblea i rendiconti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno civile;
- (g) elabora, in consultazione con il Presidente dell'Assemblea, e pubblicare una relazione sulle attività del Fondo SNPP nel corso dell'anno civile precedente, e
- (h) di elaborare, riunire e far circolare i documenti e le informazioni che possono essere richiesti per i lavori dell'Assemblea e organi sussidiari.

Articolo 31

Nell'adempimento dei loro compiti il direttore e il personale e gli esperti nominati dal Direttore non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo SNPP. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore e il personale e gli esperti nominati dal Direttore, e non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro mansioni.

Articolo 32 Finanza

1 Unità Stato Parte dovrà sostenere le spese stipendio, di viaggio e di altra natura propria delegazione presso l'Assemblea e dei suoi rappresentanti in organi sussidiari.

2 Le altre spese sostenute per la gestione del Fondo è a carico del Fondo SNPP.

Articolo 33

Voto

Le seguenti disposizioni si applicano al voto in Assemblea:

- (a) ogni membro dispone di un voto;
- (b) salvo quanto previsto dall'articolo 34, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti e votanti;
- (c) quando sia richiesta una maggioranza dei due terzi sono di due terzi dei voti dei membri presenti, e
- (d) ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti" indica i "membri presenti alla riunione al momento del voto", e "membri presenti e votanti" frase significa "membri presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo ". I membri che si astengono dal voto sono considerate come non votanti.

Articolo 34

Le decisioni seguenti dell'assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:

- (a) una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5 di sospendere o ripristinare il funzionamento di un conto separato;
- (b) non è una decisione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, di prendere o continuare l'azione contro un contribuente;
- (c) la nomina del direttore ai sensi dell'articolo 26 (d);
- (d) l'istituzione di organi ausiliari, ai sensi dell'articolo 26 (i), e le questioni relative a detta istituzione, e
- (e) una decisione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, che la presente Convenzione continuano ad essere in vigore.

Articolo 35

Esenzioni fiscali e norme valutarie

1 Il Fondo SNPP, i suoi averi, il reddito, compresi i contributi e altri beni necessari per l'esercizio delle sue funzioni, come descritto nell'articolo 13, comma 1, gode in tutti gli Stati parti esenzione da ogni imposta diretta.

2 Quando il Fondo SNPP effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili, o prestazioni di servizi che sono necessari per l'esercizio delle sue attività ufficiali, al fine di conseguire gli scopi di cui all'art 13, comma 1, i cui costi sono comprensivi di tasse indirette o imposte sulle vendite, i governi degli Stati Parti adottano, ove possibile, le misure opportune per l'esonero o il rimborso dell'importo di tali dazi e tasse. Beni acquistati in tal modo non possono essere ceduti a titolo oneroso né a titolo gratuito, se lo si fa in base alle condizioni approvate dal governo dello Stato che

ha concesso o sostenuto l'esonero o il rimborso.

3 Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono la semplice remunerazione per i servizi di pubblica utilità.

4 Il Fondo SNPP è esentato dal pagamento di dazi doganali, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da essa o per suo conto per il suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non sono trasferibili né a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, tranne alle condizioni concordate dal governo di quel paese.

5 Persone che contribuiscono al Fondo SNPP nonché le vittime ed i proprietari ricevono dei versamenti dal Fondo SNPP è soggetto alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, non speciale esenzione o altro vantaggio conferito loro in questo senso.

6 In deroga alle regolamentazioni esistenti o futuri in materia di cambi o di trasferimento, gli Stati parti autorizzano il trasferimento e il pagamento di un contributo al Fondo SNPP nonché delle indennità a carico del Fondo SNPP senza alcuna restrizione.

Articolo 36

Riservatezza delle informazioni

Le informazioni relative ai contribuenti individuali forniti ai fini della presente Convenzione non possono essere divulgate al di fuori del Fondo SNPP, tranne nella misura in cui può essere strettamente necessario per consentire al Fondo SNPP di svolgere le sue funzioni tra cui la messa e la difesa di un procedimento giudiziario.

Capitolo IV

RECLAMI E AZIONI

Articolo 37

Prescrizione delle azioni

1 Diritti all'indennizzo di cui al capo II si estinguono se non viene intentata un'azione della stessa entro tre anni dalla data in cui la persona che ha subito il danno sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del danno e dell'identità del proprietario.

2 Diritti all'indennizzo di cui al capitolo III si estinguono se non viene intentata un'azione a norma dello stesso o di una notifica è stata effettuata ai sensi dell'articolo 39, comma 7, entro tre anni dalla data in cui la persona che ha subito il danno sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza di il danno.

3 In nessun caso, tuttavia, deve essere proposto un ricorso entro dieci anni dalla data dell'incidente che ha causato il danno.

4 Se l'incidente è costituito da una serie di eventi, il periodo di dieci anni di cui al paragrafo 3 decorre dalla data dell'ultima di tali eventi.

Articolo 38

Competenza in materia di azione contro il proprietario

1 Quando un evento ha causato danni nel territorio, compreso il mare territoriale o in una zona di cui all'articolo 3 (b), di uno o più Stati, o le misure di prevenzione sono state adottate per prevenire o ridurre al minimo i danni in tale territorio compreso il mare territoriale o in tale zona, le azioni di risarcimento può essere proposta nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità del proprietario solo davanti ai giudici di tali Stati contraenti.

2 Se un incidente ha causato un danno esclusivamente al di fuori del territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato e le condizioni per l'applicazione della presente convenzione di cui all'articolo 3 (c), sono state soddisfatte o misure preventive per prevenire o ridurre al minimo tali danni hanno state prese, le azioni di risarcimento può essere proposta nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità del proprietario solo davanti ai giudici di:

(a) lo Stato Parte in cui la nave è registrata, o, nel caso di una nave non immatricolata, lo Stato Parte di cui la nave è autorizzata a battere; o

(b) lo Stato Parte in cui il proprietario ha la residenza abituale o in cui il centro di attività principale del proprietario è stabilito, o

(c) lo Stato Parte in cui un fondo è stato costituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

3 Avviso ragionevole, di qualsiasi azione intrapresa ai sensi del paragrafo 1 o 2 deve essere data al convenuto.

4 Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali sono competenti per conoscere delle azioni di risarcimento ai sensi della presente Convenzione.

5 Dopo un fondo ai sensi dell'articolo 9 è stato costituito dal proprietario o da parte dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 12, i giudici dello Stato in cui il Fondo è costituito, hanno competenza esclusiva per determinare tutte le questioni relative la ripartizione e la distribuzione del fondo.

Articolo 39

Competenza in materia di azione contro il Fondo SNPP o presi dal Fondo HNS

1 Fatte salve le successive disposizioni del presente articolo, eventuali azioni nei confronti del Fondo SNPP di risarcimento ai sensi dell'articolo 14 è proposto solo dinanzi a un tribunale competente ai sensi dell'articolo 38 per le azioni nei confronti del proprietario, che è responsabile dei danni causati dall'incidente in questione o prima di un giudice di uno Stato contraente che sarebbe stato competente se il proprietario fosse stato responsabile.

2 Nel caso in cui la nave che trasporta le sostanze pericolose o nocive che hanno causato il danno non è stato identificato, le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, si applica mutatis mutandis alle azioni contro il Fondo SNPP.

3 Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali sono competenti per conoscere delle azioni contro il Fondo SNPP di cui al paragrafo 1.

4 Qualora un ricorso per il risarcimento del danno è stata intentata presso un tribunale nei confronti del proprietario o del garante del proprietario, tribunale ha competenza esclusiva su qualsiasi azione nei confronti del Fondo SNPP di risarcimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 per quanto riguarda lo stesso danno.

5 Ogni Stato Parte provvede affinché il Fondo SNPP ha il diritto di intervenire quale parte di ogni azione promossa ai sensi della presente convenzione dinanzi a un tribunale competente di tale Stato nei confronti del proprietario o del garante del proprietario.

6 Salvo quanto diversamente previsto al paragrafo 7, il Fondo SNPP non è vincolato da alcuna sentenza o decisione nell'ambito di un procedimento di cui non è stato un partito o da qualsiasi transazione di cui non è parte.

7 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, nel caso di azione ai sensi della presente convenzione per il risarcimento del danno è stato portato nei confronti di un proprietario o del garante del proprietario dinanzi ad un giudice competente di uno Stato contraente, le parti in causa hanno diritto sotto la nazionale legislazione di detto Stato di notificare al Fondo SNPP del procedimento. Se tale notifica è stata effettuata in conformità con le modalità previste dalla legge del giudice adito, in momenti e in modo tale che il Fondo SNPP è stata infatti in grado di intervenire efficacemente in qualità di parte del procedimento, qualsiasi sentenza resa dal giudice in tali procedimenti sono, dopo che è diventata definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata emessa la decisione, diventa vincolante per il Fondo SNPP, nel senso che i fatti e le conclusioni di tale decisione non può essere contestato dalle HNS Fondo anche se il Fondo SNPP non ha effettivamente intervenuti nel procedimento.

Articolo 40

Riconoscimento ed esecuzione

1 Le sentenze pronunciate da un giudice competente ai sensi dell'articolo 38, che è esecutiva nello Stato di origine in cui non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente, ad eccezione di:

(a) se la sentenza sia stata ottenuta con frode, o

(b) se il convenuto non sia stato un ragionevole preavviso e in grado di presentare il caso.

2 Una sentenza riconosciuta ai sensi del paragrafo 1 sono esecutive in ogni Stato contraente non appena le formalità richieste in detto Stato sono stati rispettati. Tali formalità non devono tuttavia consentire il merito della causa deve essere riaperto.

3 Oggetto della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 14, comma 6, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del Fondo SNPP da un giudice competente ai sensi dell'articolo 39, paragrafi 1 e 3, quando è divenuta esecutiva nello Stato di origine e nel relativo Stato non può più essere oggetto di ricorso ordinario, sono riconosciute ed eseguite in ogni Stato contraente.

Articolo 41

Surrogazione e ricorso

1 Il Fondo è, nei confronti di qualsiasi quantità di risarcimento dei danni a carico del Fondo SNPP ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così

risarcito nei confronti del proprietario o del garante del proprietario.

2 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto di ricorso o di surrogazione del Fondo SNPP nei confronti delle persone, comprese le persone di cui all'articolo 7, paragrafo 2 (d), diversi da quelli di cui al paragrafo precedente, nella misura in cui può limitare la propria responsabilità. In ogni caso, il diritto del Fondo SNPP di surrogazione nei confronti di persone, non deve essere meno favorevole di quello di un assicuratore della persona a cui l'indennità è stata pagata.

3 Fatto salvo ogni altro diritto di surrogazione o ricorso nei confronti del Fondo SNPP, uno Stato Parte o della stessa amministrazione che abbia versato il risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni di leggi nazionali acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 42 **Clausola di prevalenza**

La presente convenzione sostituisce ogni convenzione in vigore o aperte alla firma, ratifica o adesione alla data in cui essa è aperta alla firma, ma solo nella misura in cui tali convenzioni siano in contrasto con essa, tuttavia, nessuna disposizione del presente articolo deve impregiudicati gli obblighi degli Stati parti Stati che non aderiscono alla presente Convenzione derivante dal tale convenzione.

Capitolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 43 **Informazioni sul carico soggetto a contributo**

All'atto del deposito di uno strumento di cui all'articolo 45, comma 3, e successivamente ogni anno fino a quando la presente Convenzione entra in vigore per uno Stato, lo Stato presenta al Segretario generale dati sulle quantità rilevanti di carico soggetto a contributo ricevuto o, nel caso di GPL, scaricato in questo Stato nel corso dell'anno civile precedente, per quanto riguarda il conto generale e di ciascun conto separato.

Articolo 44 **Prima sessione dell'Assemblea**

Il Segretario generale convoca la prima seduta dell'Assemblea. Questa sessione ha luogo il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore.

Capitolo VI

CLAUSOLE FINALI

Articolo 45

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1 La presente Convenzione è aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione dal 1 ° ottobre 1996 al 30 settembre 1997 e resta successivamente aperta all'adesione.

2 Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione mediante:

(a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

(b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;

(c) l'adesione.

3 La ratifica, accettazione, approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Articolo 46

Entrata in vigore

1 La presente Convenzione entra in vigore diciotto mesi dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) almeno dodici Stati, tra cui quattro Stati ognuno con non meno di 2 milioni di unità di stazza lorda, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, e

(b) il segretario generale ha ricevuto informazioni ai sensi dell'articolo 43, che le persone, in tali Stati che sarebbero tenuti a contribuire ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 (a) e (c) hanno ricevuto nel corso dell'anno civile precedente, per un totale quantità pari ad almeno 40 milioni di tonnellate di merci che contribuiscono al conto generale.

2 Per uno Stato che esprime il suo consenso ad essere vincolato dalla presente convenzione dopo che le condizioni per l'entrata in vigore sono state soddisfatte, tale consenso avrà effetto tre mesi dopo la data di espressione di tale consenso, o dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore ai sensi del paragrafo 1, se successiva.

Articolo 47

Revisione e modifica

1 Una conferenza per la revisione o la modifica della presente Convenzione può essere convocata dall'Organizzazione.

2 Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati parti della presente Convenzione per la revisione o la modifica della convenzione, su richiesta di sei Stati Parte o un terzo degli Stati parti, a seconda di quale è la cifra più alta.

3 Il consenso ad essere vincolati dalla presente convenzione espresso dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione sarà ritenuto riferito alla Convenzione come modificata.

Articolo 48

Modifica dei limiti

1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 47, la procedura speciale descritta nel presente articolo si applica esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 5.

2 Su richiesta di almeno la metà, ma in ogni caso non meno di sei, degli Stati contraenti, le proposte di modifica dei limiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 5, sono trasmesse dal Segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione ea tutti gli Stati contraenti.

3 Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'esame del comitato giuridico dell'Organizzazione (il comitato giuridico) per l'esame in una data almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione.

4 Tutti gli Stati contraenti, membri o non membri dell'Organizzazione, ha il diritto di partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

5 Le modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliato conformemente al paragrafo 4, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente al momento del voto.

6 Quando in base a una proposta di modifica dei limiti, il comitato giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi e, in particolare, la quantità di danni da essi derivati, i cambiamenti del valore monetario e l'effetto della modifica proposta sul costo di assicurazione. Essa prenderà anche in considerazione il rapporto tra i limiti fissati all'articolo 9, comma 1, e quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

7

(a) Le modifiche dei limiti di cui al presente articolo può essere considerato meno di cinque anni dalla data della presente Convenzione è stata aperta alla firma né meno di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo.

(b) I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo che corrisponde a un limite fissato dalla presente convenzione è aumentato del sei per cento annuo, calcolato su una base composta dalla data in cui è stato aperto alla firma della presente convenzione.

(c) I limiti non possono essere aumentati al punto da superare un importo che corrisponde a un limite fissato dalla presente convenzione moltiplicato per tre.

8 Qualsiasi emendamento adottato ai sensi del paragrafo 5 è L'Organizzazione notifica a tutti gli Stati contraenti. La modifica si considera accettata al termine di un periodo di diciotto mesi dalla data della notifica, a meno che entro tale termine non inferiore a un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento hanno comunicato al Segretario generale che non intende accettarla, nel qual caso viene respinto l'emendamento e non avrà alcun effetto.

9 Una modifica considerata accettata a norma del paragrafo 8 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

10 Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che non denuncino la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che essa entri in vigore. La denuncia ha effetto quando l'emendamento entra in vigore.

11 Quando un emendamento è stato approvato, ma il periodo di diciotto mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 8. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso entra in vigore, o quando la presente Convenzione entra in vigore per lo Stato, se successiva.

Articolo 49 Denuncia

1 La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato contraente in qualsiasi momento dopo la data in cui entra in vigore per tale Stato Parte.

2 La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3 La denuncia ha effetto dodici mesi, oppure entro un termine più lungo specificato nello strumento di denuncia, dopo il deposito presso il Segretario generale.

4 Nonostante l'avvenuta denuncia da uno Stato Parte ai sensi del presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione in materia di obblighi di versare contributi ai sensi degli articoli 18, 19 o l'articolo 21, comma 5 in relazione a tali pagamenti di compensazione che l'Assemblea può decidere relative ad una incidente che si verifica prima la denuncia ha effetto continuano ad applicarsi.

Articolo 50 Sessioni straordinarie dell'Assemblea

1 Ogni Stato Parte può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi a carico degli altri Stati contraenti, chiedere all'amministratore di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore convoca l'Assemblea non meno di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2 Il direttore può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora il direttore ritenga che detta denuncia si tradurrà in un aumento significativo del livello di contributi per il restante Gli Stati Parti.

3 Se l'Assemblea, in sede straordinaria, convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2, decide che la denuncia si tradurrà in un aumento significativo del livello di contributi a carico degli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati non possono, al più tardi cento e venti giorni prima della data in cui la denuncia ha effetto, denunciare la presente convenzione a decorrere dalla stessa data.

Articolo 51 Cessazione

1 La presente Convenzione cesserà di essere in vigore:

(a) alla data in cui il numero degli Stati Parti scende al di sotto di 6, oppure

(b) dodici mesi dopo la data in cui i dati relativi all'anno civile precedente dovevano essere comunicati al Direttore ai sensi dell'articolo 21, se i dati mostrano che la quantità totale di carico soggetto a contributo al conto generale ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 (a) e (c) ha ricevuto negli Stati contraenti nell'anno civile precedente è stato inferiore a 30 milioni di tonnellate.

Nonostante (b), se la quantità totale di carico soggetto a contributo al conto generale ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 (a) e (c) ha ricevuto negli Stati contraenti nell'anno civile precedente è stato inferiore a 30 milioni di tonnellate, ma più che 25 milioni di tonnellate, l'Assemblea può, se ritiene che ciò era dovuto a circostanze eccezionali e non è destinata a ripetersi, decidere, prima della scadenza del suddetto periodo di dodici mesi che la Convenzione continuano ad essere in vigore. L'assemblea non può, tuttavia, prendere questa decisione per più di due anni consecutivi.

2 Gli Stati che sono vincolati dalla presente convenzione, il giorno prima della data in cui cessa di essere in vigore consentono al Fondo SNPP di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 52 e deve, a tal fine, restano vincolati dalla presente convenzione.

Articolo 52 Liquidazione del Fondo SNPP

1 Se la presente convenzione cessa di essere in vigore, il Fondo SNPP:

(a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che la convenzione ha cessato di essere in vigore, e

(b) il diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui (a), incluse le spese di amministrazione del Fondo SNPP necessarie a tal fine.

2 L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del Fondo SNPP inclusa la ripartizione equa dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno contribuito al Fondo SNPP.

3 Ai fini del presente articolo il Fondo SNPP resta una persona giuridica.

Articolo 53 Depositario

1 La presente convenzione e qualsiasi modifica adottata ai sensi dell'articolo 48 sono depositati presso il segretario generale.

2 Il Segretario generale:

(a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito ad esso, e tutti i membri dell'Organizzazione, di:

(i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della relativa data;

(ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

(iii) di ogni proposta di modifica dei limiti degli importi di compensazione che è stato fatto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2;

(iv) di ogni modifica adottata ai sensi dell'articolo 48, comma 5;

(v) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'articolo 48, comma 8, e della data in cui tale emendamento entra in vigore ai sensi dei paragrafi 9 e 10 di tale articolo;

(vi) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, la data in cui è stato ricevuto e la data in cui la denuncia ha effetto, e

(vii) delle comunicazioni previste dagli articoli della presente Convenzione;

e

(b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito.

3 Non appena la presente convenzione entrerà in vigore, una copia certificata conforme, deve essere trasmessa dal depositario al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 54 Lingue

Questa Convenzione è redatta in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA, il terzo giorno di maggio 1900

IN FEDE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE (HNS)

Rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto di sostanze pericolose e nocive del 1996

Nome della nave

Numeri o lettere distintivi

IMO nave numero di identificazione

Porto di registro

Nome e indirizzo completo della attività principale del proprietario

Si certifica per quanto riguarda la nave è in vigore una polizza assicurativa o di altra garanzia finanziaria conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in mare, 1996.

Tipo di garanzia

Durata della garanzia

Nome e indirizzo dell'assicuratore (s) e / o del garante (s)

Nome

Indirizzo

Il presente certificato è valido fino al

Rilasciato o autenticato dal governo di (denominazione completa dello Stato) A (luogo)

Il (data)

(Firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)

Note esplicative:

1. Se lo si desidera, la denominazione dello Stato può eventualmente contenere un riferimento all'autorità pubblica competente del paese in cui viene rilasciato il certificato.
2. Se l'importo totale della garanzia proviene da più di una fonte, l'importo di ciascuna di esse deve essere indicato.
3. Se la sicurezza è fornita sotto varie forme, è necessario specificarle.
4. La "Durata della garanzia" occorre precisare la data in cui la garanzia prende effetto.
5. L'"Indirizzo" ingresso degli assicuratori (s) e / o del garante (s) occorre indicare la sede principale di attività degli assicuratori (s) e / o del garante (s). Se del caso, la sede presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia indicato.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ANNUALI AL CONTO GENERALE

Regola 1

1 L'importo forfettario di cui all'articolo 17, paragrafo 3 è determinato per ogni settore in conformità alle presenti norme.

2 Quando è necessario calcolare contributi per più di un settore del conto generale, un importo fisso separato per unità di carico soggetto a contributo è calcolato per ciascuno dei seguenti settori, possono essere richieste:

- (a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5 (a) (vii);
- (b) idrocarburi, se il funzionamento del conto idrocarburi è rinviato o sospeso;
- (c) GNL, se il funzionamento del conto GNL è rinviato o sospeso;
- (d) GPL, se il funzionamento del conto GPL è rinviato o sospeso;
- (e) altre sostanze.

Regola 2

1 Per ogni settore, l'importo fisso per unità di carico soggetto a contributo è il prodotto del contributo per punto SNPP e del fattore settore per tale settore.

2 Il contributo per punto SNPP è costituito dal totale dei contributi annuali da versare al conto generale diviso per il totale dei punti SNPP per tutti i settori.

3 I punti totali SNPP per ogni settore è il prodotto del volume totale, misurato in tonnellate, di carico soggetto a contributo del settore e del fattore settore corrispondente.

4 Un fattore settore è calcolato come media aritmetica ponderata dei sinistri / volume per tale settore per l'anno di riferimento e nove anni precedenti, in base al presente regolamento.

5 Salvo quanto previsto al comma 6, le rivendicazioni / volume per ciascuno di questi anni è calcolato come segue:

(a) richieste di risarcimento, misurati in unità di conto convertite dalla moneta delle richieste mediante il tasso applicabile alla data dell'evento in questione, per i danni causati da sostanze per le quali i contributi al Fondo SNPP sono dovuti per l'anno in questione; diviso

(b) il volume di carico soggetto a contributo corrispondente all'anno di riferimento.

6 Nel caso in cui le informazioni richieste ai punti 5 (a) e (b) non è disponibile, i seguenti valori possono essere utilizzati per le rivendicazioni / volume per ciascuno degli anni mancanti:

(a) materiali solidi alla rinfusa di cui all'articolo 1, paragrafo 5 (a) (vii) 0

(b) idrocarburi, se il funzionamento del conto idrocarburi è rinviato 0

(c) GNL, se il funzionamento del conto GNL è rinviato 0

(d) GPL, se il funzionamento del conto GPL è rinviato 0

(e) altre sostanze 0,0001

7 La media aritmetica dei dieci anni è ponderata su una scala lineare decrescente, in modo che il rapporto tra l'anno di riferimento deve avere un peso di 10, l'anno precedente l'anno di riferimento deve avere un peso di 9, l'anno immediatamente precedente deve avere un peso di 8, e così via, fino al decimo anno ha un peso di 1.

8 Se il funzionamento di un conto separato è stato sospeso, il relativo fattore settore è calcolato in conformità con le disposizioni del presente regolamento che l'assemblea riterrà opportuno.

Note:

1 Questa clausola è stata interpretata dal Comitato giuridico dell'IMO, vedere Risoluzione 4 (91)